

NOTE LEGALI

Considerata la peculiarità dei dati geografici in oggetto, si precisa che il Gestore, titolare o detentore delle informazioni, è esonerato da ogni responsabilità circa danni e incidenti derivanti dall'uso per finalità operative che terze parti possono fare di tale informazione geografica.

La banca dati del Catasto regionale Infrastrutture e reti è alimentata attraverso i dati forniti dai gestori di reti ed infrastrutture a livello regionale e nazionale e fornisce una localizzazione geografica di massima di reti e impianti, senza la garanzia di una precisa tolleranza geografica di posizione o una ben definita scala di restituzione.

Al fine di evitare incidenti di qualsiasi natura, è quindi indispensabile che le informazioni contenute nella cartografia vengano utilizzate per l'esecuzione di lavori di scavo e manomissione del suolo, solo previo accertamento dello stato di fatto attraverso opportune tecniche di indagine geognostica (quali ad es. il georadar).

Si ricorda infatti che la norma vigente, in occasione di interventi in prossimità di reti e impianti in carico a altri gestori, richiede ai soggetti esecutori di informare i gestori delle reti interferenti, prevedendo altresì un sopralluogo con i relativi tecnici incaricati per una corretta geolocalizzazione degli altrui impianti.

In fase di scavo dovrà comunque essere adottata ogni precauzione idonea ad evitare, durante l'esecuzione dei lavori, ogni contatto, anche soltanto accidentale con impianti che, in alcuni casi specifici, possono costituire pericolo mortale per gli operatori.

È doveroso sottolineare che, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2016 e dal decreto del MISE dell'11 maggio 2016 (il "Decreto" - successivamente aggiornato con decreto del MISE del 2 settembre 2019), la documentazione conferita nel Catasto federato delle infrastrutture e reti di Regione Lombardia, così come previsto per il catasto nazionale SINFI, è liberamente accessibile da parte delle pubbliche amministrazioni in base al

principio di leale collaborazione istituzionale ma non può essere oggetto di libera pubblicazione da parte dei soggetti pubblici che la ricevono, dovendo ogni amministrazione verificare, per ciascuna richiesta di accesso ricevuta dagli operatori di rete, ovvero dagli altri soggetti interessati, la ricorrenza delle condizioni stabilite dal D.lgs. n. 33/2016, dal Decreto, nonché dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, pena la violazione dei principi posti a garanzia della riservatezza e confidenzialità dei dati che riguardino questioni di sicurezza e integrità delle reti, sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, sanità pubblica e segreti tecnici e di natura commerciale degli operatori (art. 4, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 33/2016; art. 7, commi 3 e 7 e art. 8 del Decreto).